

APPROFONDIMENTO MODELLO EAS

PREMESSA

L'art. 30, DL n. 185/2008 subordina l'applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi):

- al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- alla **presentazione del modello EAS**.

NOTA BENE - Sono tenute alla trasmissione del modello EAS tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, avvalendosi delle disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi di cui ai citati artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Il modello EAS va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione; successivamente al primo invio, invece, soltanto gli enti non commerciali di tipo associativo e le società sportive dilettantistiche, che nell'anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati modello EAS in possesso dell'Agenzia delle Entrate, sono tenuti a presentare entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, (inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati).

Termini di invio	
↳ Enti neo costituiti	↳ Enti già costituiti
Va presentato entro 60 giorni dalla costituzione .	Va presentato solo nel caso in caso di variazione dei dati già comunicati. In tale ipotesi, l'invio dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la variazione.

COMPILAZIONE SEMPLIFICATA

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI sono previste **modalità semplificate di compilazione**, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti sotto evidenziati:

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>									
5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>									
6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>									
20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità:	abitualmente	occasionalmente	no										
25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):													
26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Le associazioni aventi personalità giuridiche e le società sportive dilettantistiche dovranno compilare anche il punto 3),

3) che l'ente ha personalità giuridica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----------------------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------

OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 125/2010, **non è necessario** inviare nuovamente il Modello EAS:

- quando le modifiche riguardino i dati anagrafici dell'associazione e/o del legale rappresentante, in quanto in questi casi dette variazioni devono essere tempestivamente comunicate con il Modello AA5/6, per le associazioni con solo codice fiscale, ovvero con il Modello AA7/10, per associazioni titolari di partita IVA.
- quando la variazione riguardi ad esempio l'importo percepito dall'associazione sportiva dilettantistica per attività di sponsorizzazione o pubblicità, indicato al campo 20.

Nelle istruzioni alla compilazione del mod. EAS è precisato che: **il ... modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati...**

Pertanto, qualora i dati già comunicati dall'ente siano variati, è necessario provvedere alla presentazione di un nuovo **modello completo di tutti i dati richiesti, compresi quelli che non hanno subito variazioni** entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

ESEMPI

CASO	RIPRESENTAZIONE
<p>ASD che nel precedente Modello EAS ha indicato quale legale rappresentante il Sig. Mario Rossi.</p> <p>Il 30.09..2021 è stato nominato quale nuovo legale rappresentante il sig. Roberto Bianchi e per tale variazione è stato presentato il mod. AA7/10.</p> <p>Non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati.</p>	<p>NO</p> <p>La modifica del legale rappresentante è già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate con il mod. AA7/10.</p>
<p>ASD che nel precedente modello EAS - punto 20 - ha dichiarato che riceve proventi per attività di pubblicità o sponsorizzazione abitualmente per € 50.000</p> <p>Nel 2021 riceve proventi per attività di pubblicità o sponsorizzazione per € 25.000,00.</p>	<p>NO</p> <p>La variazione dell’importo ricevuto non determina l’obbligo della presentazione di un nuovo modello EAS.</p>
<p>ASD che nel precedente modello EAS - punto 20 - ha dichiarato che non riceve alcun provento per attività di pubblicità o sponsorizzazione.</p> <p>Nel 2021 riceve proventi da attività di sponsorizzazione per € 10.000,00.</p>	<p>SI</p> <p>L’associazione deve presentare un nuovo modello EAS entro il 01.04.2019 riportando anche i dati precedentemente già comunicati non variati.</p>
<p>ASD che nel precedente modello EAS - punto 20 - ha dichiarato di ricevere proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità “OCCASIONALMENTE”.</p> <p>Nel 2021 riceve proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “ABITUALE”.</p>	<p>SI</p> <p>L’associazione deve presentare un nuovo modello EAS entro il 01.04.2019 riportando anche i dati precedentemente già comunicati non variati.</p>

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- Il **modello “EAS”** deve essere **presentato** all’Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica**:
- **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline (Internet);
 - **tramite professionisti**, associazioni di categoria, CAF e ogni altro soggetto abilitato, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DPR 322/98;
 - **tramite una società del gruppo**, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, ai sensi dell’art. 3 co. 2-bis del DPR 322/98.

In ordine alla presentazione tramite un soggetto esterno, le istruzioni precisano che l'intermediario deve rilasciare al richiedente:

- **contestualmente alla ricezione del modello o all'assunzione dell'incarico** per la sua predisposizione, l'impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti;
- **un esemplare cartaceo del modello** contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato;
- **la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate** attestante l'avvenuta presentazione.

Il **modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate**, ma può essere prelevato anche da altri siti, a condizione che sia conforme a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione. È altresì consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo

SANZIONI

La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello "EAS" costituisce un onere per gli enti interessati sicché l'omessa presentazione entro i termini previsti comporta l'inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, previsti dagli artt. 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72. Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che per mera dimenticanza non abbiano provveduto nei termini all'invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l'applicabilità del novellato istituto della remissione in bonis di cui all'articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, anche in caso di omesso invio del Modello EAS.

REMISSIONE IN BONIS

L'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012 ha introdotto l'istituto della remissione *in bonis*, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

REMISSIONE IN BONIS - CONDIZIONI

Condizioni	Abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento. Effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine <u>di presentazione della prima dichiarazione utile.</u> Versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sulla **modalità di funzionamento dell'istituto** in parola è intervenuta l'Agenzia delle Entrate (**circolare n. 38/E** del 28.09.2012) che ha precisato, tra l'altro, che i contribuenti possono **ricorrere alla regolarizzazione** di cui all'articolo 2, comma 1, DL n. 16/2012 (ovvero la "remissione in bonis") se la violazione *"non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente*

Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame, inoltre, occorre versare la sanzione in misura pari a **250 euro**.

La sanzione deve essere versata tramite **modello F24 ELIDE**, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Istruzioni compilazione F24 ELIDE remissione in bonis

Nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati:

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", il codice tributo 8114
- nel campo "anno di riferimento", l'anno per cui si effettua il versamento (nella form AAAA).

Gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 1° agosto 2018

OGGETTO: Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

7.7 Conseguenze in caso di tardiva presentazione del Modello EAS

Domanda: Qualora il Modello EAS sia trasmesso oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, a decorrere da quando l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro può usufruire dei benefici fiscali correlati all'onere dell'invio di tale Modello?

Risposta: In caso di presentazione del Modello EAS oltre i termini ordinari nonché oltre il termine per beneficiare dell'istituto della c.d. remissione in bonis, l'associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo – correlato all'adempimento dell'onere dell'invio dello stesso Modello – in relazione all'attività realizzata precedentemente alla data di presentazione del medesimo Modello. In tal caso, tuttavia – a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria – l'ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione. Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione

Riferimenti normativi

Art. 30, DL n. 185/2008

Art. 1, comma 1, DL n. 225/2010

Provvedimenti Agenzia Entrate:

del 02/09/2009;

del 29/10/2009;

del 21/12/2009;

Circolari Agenzia delle Entrate:

n. 12/E/2009

n. 45/E/2009

n. 51/E/2009

n. 6/E/2011

n.38/E/2012

n.18/E/2018

Risoluzioni Agenzia Entrate:

n.125/E/2010

n. 110/E/2012